



REGOLAMENTO RACCOLTA MATERIALE LEGNOSO (SECCO E/O DANNEGGIATO DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE) GIACENTE AL SUOLO NEI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2026)

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta di materiale legnoso (ramaglia e legna) secco e/o danneggiato dalle avversità atmosferiche giacente al suolo nei boschi di proprietà comunale.

Considerato che la suddetta attività risulta essere utile al fine della prevenzione degli incendi boschivi ed alla migliore fruizione boschiva e, constatato che il valore commerciale di detto materiale legnoso è praticamente nullo, le autorizzazioni verranno rilasciate a titolo gratuito, così come il materiale prelevato.

Si intende per:

- *"ramaglia"*: insieme o mucchio di rami secchi, frasche secche ecc.
- *"legna secca"*: insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero secchi o seccagnosi (pezzi di tronco, rami, cimali, cortecce e fascine) presenti a terra e staccatasi per cause naturali dalla pianta madre, ed altri residui di tagli giacenti al suolo e non commercialmente sfruttabili dall'Ente.

Le piante arboree evidentemente morte ma non abbattute e, quindi, ben radicate a terra, non rientrano nella definizione precedente e, pertanto, non sono oggetto dell'attività di raccolta di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Titolari del diritto

Il permesso temporaneo, disciplinato dal presente regolamento, può essere richiesto da ogni residente del Comune di Rialto, ad esclusione di coloro che:

- non sono in regola con il pagamento dei tributi locali;
- sono titolari di imprese boschive e/o forestali.

E' altresì consentito il medesimo diritto alle Associazioni con sede nel territorio comunale (la richiesta dovrà essere sottoscritta da una persona fisica).

Art. 3 - Modalità di rilascio e limiti del permesso temporaneo

L'attività, di cui al precedente articolo 1, deve essere autorizzata dall'Amministrazione comunale tramite un permesso temporaneo:

- strettamente personale e non cedibile a terzi
- ad uso familiare
- a validità annuale, con decorrenza dal primo all'ultimo giorno dell'anno solare
- valido esclusivamente nei lotti boschivi di proprietà del Comune di Rialto, contrassegnati con colorazione bianca-verde (a definire la delimitazione della proprietà pubblica da superfici private) e rappresentati nella cartografia che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento

La richiesta dovrà essere effettuata presentando apposita istanza, redatta sulla modulistica predisposta dall'ente e reperibile sul sito istituzionale o presso gli uffici e trasmessa a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficiotecnico@comune.rialto.sv.it o consegnato a mano all'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.

L'autorizzazione viene rilasciata a proprio insindacabile giudizio, la quale, per esigenze di tutela della flora e della fauna, si riserva la facoltà di non rilasciare alcun permesso ovvero di revocare senza alcun preavviso quelli eventualmente già rilasciati senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento da parte del titolare.

Al fine di garantire la tutela del patrimonio forestale, nonché per consentire un'adeguata vigilanza sull'attività oggetto del presente regolamento, l'ente rilascerà un numero massimo annuo di permessi numerati temporanei pari a n. 100 (cento).

Le autorizzazioni verranno rilasciate secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo delle richieste valide.

Ogni permesso potrà essere rilasciato, annualmente, ad un solo membro per nucleo familiare e comporta la conoscenza delle leggi, regolamenti, norme e consuetudini in materiale forestale e ambientale.

Art. 4 – Divieti e prescrizioni

È fatto divieto assoluto di:

- a) abbattere piante in piedi, sebbene secche o seccaginosi, nonché tagliare rami secchi delle piante radicate, nonché di danneggiare in qualsiasi modo la flora, la fauna, il suolo e il soprassuolo;
- b) commercializzare il materiale legnoso raccolto a seguito rilascio del permesso;
- c) realizzare qualsiasi intervento o opera (es. apertura nuove strade o percorsi, movimenti terra...) volta a facilitare le operazioni di raccolta del materiale legnatico;
- d) accedere ai boschi, al di fuori dalla viabilità esistente, con qualsiasi mezzo motorizzato;
- e) cedere a terzi il permesso rilasciato;
- f) danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente;
- g) raccogliere alberature o parti di esse, schiantate e regolarmente martellate dall'Ente competente;
- h) accedere ai luoghi dove sono in corso lavori di forestazione o miglioramento boschivo;

Durante i lavori è necessario:

- a) lasciare sempre sgomberi da ramaglie e residui i sentieri, le mulattiere, gli impluvi, i corsi d'acqua e gli accessi al bosco;
- b) esboscare il materiale avvalendosi soltanto di attrezzature manuali (per agevolare le operazioni di carico e trasporto ne è consentito il depezzamento);
- c) accatastare adeguatamente la ramaglia ed il materiale legnoso non asportato;
- d) svolgere le operazioni in sicurezza, adottando tutti gli accorgimenti ed i dispositivi opportuni per evitare danni a persone e cose.

Art. 5 - Vigilanza e violazioni

Sarà cura dell'ente trasmettere l'elenco dei permessi temporanei rilasciati al personale di Polizia Locale ed ai Carabinieri Forestali della stazione di Calice Ligure, autorità territorialmente competenti per le relative attività di controllo e sorveglianza.

In caso di verifica, il richiedente dovrà fornire tutte gli elementi necessari per comprovare l'esercizio del suo diritto, esibendo l'autorizzazione, unitamente ad un documento di identità.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 4 o di quelle previste dalla normativa di settore, oltre alle conseguenze di legge, comporta il ritiro immediato del permesso e l'impossibilità di rinnovarlo per un periodo di tre anni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio, saranno applicate le disposizioni emanate alle leggi vigenti e

ad ogni altra normativa di settore.

Art. 6 - Norme di salvaguardia

Il Comune di Rialto è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti a cose, animali e/o persone, dipendenti dal rilascio del permesso temporaneo e che restano, pertanto, totalmente a carico del richiedente autorizzato.

L'ente fa altresì salva la possibilità di chiedere al concessionario il risarcimento per eventuali danni arrecati da questo direttamente e/o indirettamente procurati ai beni comunali e/o di qualsiasi genere.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

I dati richiesti dal presente Regolamento saranno trattati, ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 679, esclusivamente per le finalità che rientrano nei propri compiti istituzionali e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rialto.

Maggiori informazioni in merito sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Allegati:

- modulo di richiesta autorizzazione raccolta materiale legnoso
- cartografia lotti boschivi di proprietà del Comune di Rialto

